

LIV.

TORNATA DI LUNEDÌ 26 MAGGIO 1902

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TORRIGIANI.

INDICE.

Annunzio della morte del senatore SENSALES	Pag. 2111
Interpellanze:	
Inabili al lavoro:	
Di BROGLIO (<i>ministro</i>)	2121
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	2118
PRESIDENTE	2114
STELLUTI-SCALA	2112-22
Ufficiali di cavalleria:	
OTTOLENGHI (<i>ministro</i>)	2123-26
ROSELLI	2122-26
Ospedali di Roma:	
BARZILAI	2127-32
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	2130
Relazione (Presentazione):	
Chinino di Stato (CELLI)	2121

La seduta comincia alle ore 14,5.

Stelluti-Scala, *segretario*, legge il processo verbale della tornata pomeridiana precedente, che è approvato.

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Stelluti-Scala, *segretario*, legge:

5951. Il deputato Maury presenta la petizione dell'avvocato Giovanni de Saulis, presidente della Società Edilizia Anonima Cooperativa per Case Operaie in Foggia, tendente ad ottenere che i benefici della proposta di legge sulle Case popolari vengano estesi anche a quelle Associazioni che già da tempo attuarono l'idea della costruzione di Case Operaie.

5952. Il sindaco di Forenza, in nome anche di quel Consiglio comunale, fa istanza perchè il comune di Maschito non venga distaccato dalla Pretura mandamentale di Forenza.

5953. La Deputazione provinciale di Torino, nel far voti che venga sollecitamente discusso il disegno di legge sulle opere idrauliche, fa istanza altresì perchè nel disegno di legge stesso vengano introdotte alcune modificazioni.

Omaggi.

Presidente. Do lettura degli omaggi che sono stati fatti alla Camera:

Dal Regio Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze — Annuario di quel Regio Istituto per l'anno accademico 1901-902, una copia;

Dal Ministero dell'interno — Relazione dell'onorevole senatore Saredo sulla Amministrazione provinciale di Napoli;

Dal Municipio di Bergamo — Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1900-901, una copia;

Dalla Regia Università di Pavia — Annuario di quella Regia Università per l'anno accademico 1901-902, una copia.

Comunicazione della morte del senatore Sensales.

Presidente. Dalla Presidenza del Senato è pervenuto il seguente telegramma:

« Annunzio alla E. V. la morte del senatore Giuseppe Sensales, avvenuta in questa città ieri alle ore 19 nella sua abitazione in via Cavour n. 58. Con successiva comunicazione indicherò il giorno e l'ora dei funerali.

« Il vice-presidente del Senato
« Cannizzaro. »

La Camera si associa al lutto del Senato.

Procederemo al sorteggio della Commissione che insieme con la Presidenza assisterà ai funerali del senatore Sensales.

(Si procede al sorteggio).

Comunico alla Camera che questa Commissione rimane composta dei deputati: Personè, Mezzacapo, Bergamasco, Vetroni, Staglianò, Sansarelli, Arturo Luzzatto, Gatti, Carugati.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Sormani, di giorni 6; Alessio, di 10; Giovanelli, di 4;

Merci, di 10; Ferrero di Cambiano, di 3; Costa-Zenoglio, di 4; Girardini, di 6; Morpurgo, di 10; Perla, di 15; Fracassi, di 3; Melli, di 5; Mantica, di 5; Rossi Enrico, di 5; Scaramella Manetti, di 5. Per motivi di salute, l'onorevole Farinet Alfonso, di giorni 12. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Finardi, di giorni 6; Brunialti, di 6.

(Sono conceduti).

Svolgimento di interpellanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze.

Prima iscritta nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Valle Gregorio la quale è però differita non essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Segue l'interpellanza dell'onorevole Stelluti-Scala, ai ministri dell'interno e del tesoro « sullo stato della legislazione e della giurisprudenza, perturbatrici di ogni sana regola di amministrazione, in materia di inabili al lavoro. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala per isvolgere questa interpellanza.

Stelluti-Scala. Per analogia d'argomento si può bene osservare che, il giorno destinato alle interpellanze, la Camera italiana diventa un'Assemblea d'inabili al lavoro proficuo. Tanto è il deserto che circonda una discussione che ha una grande, una seria importanza per la buona funzione in specie delle nostre amministrazioni locali!

Nel 1889 io presentai un'interpellanza sullo stesso argomento. Svolgendo questa oggi comincio col leggere alcune dichiarazioni che fece allora il presidente del Consiglio in risposta alle mie osservazioni: « Al primo quesito, se il Governo intenda che si debba uscire al più presto da una situazione che è diventata insopportabile per varie ragioni, e specialmente dal lato legale, rispondo all'onorevole Stelluti-Scala che ho qui in bozze la relazione del disegno di legge che è già molto innanzi, e nelle quali vi è quasi una frase detta dall'onorevole Stelluti-Scala in questo momento, che cioè è necessario di uscire al più presto da una situazione, che non può continuare, senza costituire, lasciatemelo dire, una specie di vergogna per tutti noi. »

Sono passati tre anni, tre mesi e più da quel giorno, e non si è fatto nulla di nulla! Le condizioni delle cose, lo si capisce facilmente, hanno col tempo peggiorato notevolmente, hanno peggiorato, sono per dire, quasi all'incredibile. Hanno peggiorato per fatto della legislazione rimasta immutata,

nonostante la evidente necessità di innovarla; hanno peggiorato per una svariata, incerta, fenomenale giurisprudenza sopravvenuta, sia nel campo contenzioso amministrativo, sia nel campo giudiziario ordinario.

Io anticipo già la mia conclusione: questo stato di cose si è costituito e si è fatto continuare allo scopo di preservare direttamente ed esclusivamente gli interessi del pubblico erario; con la conseguenza di porre in stato di moratoria, se non si vuol dire di fallimento, un grande fondamentale principio che l'Italia intese a bandire davanti al mondo civile, il principio dell'assistenza legale, o per usare una parola modernissima, della nazionalizzazione del servizio di assistenza agli inabili al lavoro ed alla infanzia abbandonata; con la conseguenza, sotto questo rispetto del servizio degli inabili, di aver gettato l'amministrazione dei nostri Comuni e delle nostre Opere pie in una vera anarchia.

È necessario che io faccia un po' la storia, la più densa possibile, per non annoiare la Camera, del concetto fondamentale che ispirò la legge del 1889. Il concetto fondamentale fu quello di doversi provvedere in modo assoluto all'assistenza degli inabili al lavoro. Lo disse l'onorevole Crispi, la volontà, l'operosità, il contributo obbligatorio di tutti, deve assicurare e sostenere il pubblico servizio. Congregazioni di carità, Opere pie, Confraternite, Comuni e Stato, la legge proclamò individualmente e collettivamente obbligati.

Il concetto era grandioso, esprimeva un intendimento preciso; invece le parole della legge, nell'applicazione e nei limiti dei doveri rispettivi, furono già elastiche e confuse.

Si suscitavano subito in quantità dibattiti e questioni.

Era naturale. Nella graduazione dei diversi obblighi si disse che i Comuni avevano a contribuire al servizio degli inabili in quanto non fossero costretti ad imporre nuovi o maggiori tributi. Vedete subito la elasticità della frase e l'incertezza di questo criterio, da condurre facilmente alla esclusione del contributo ormai di qualsiasi Comune. Le confraternite: che dovestero contribuire con le loro rendite, tranne quelle strettamente necessarie ai bisogni del culto. Quali erano le rendite necessarie strettamente ai bisogni del culto? In quanto alle Opere pie, tutte dovevano pure concorrere, tranne quelle non destinate a beneficenza speciale. Quali sono esse o

quanto poche esse rimangono, se non le elemosiniere? Di conseguenza si formò una rete fitta di litigi tra i diversi enti obbligati contro lo Stato e tra di loro.

L'erario, che al solito ha sempre occhio di lince, prevede i pericoli che incontrava nell'applicazione di questi concetti mal definiti; per via di restrizioni tutelò subito i suoi interessi. La prima giurisprudenza sulla materia non è che la storia dei criteri giuridici che proteggevano siffatte restrizioni.

La restrizione più importante fu introdotta nel regolamento che si suol dire legislativo, poichè avrebbe dovuto tradursi in legge, secondo il disposto della legge stessa del 1889. Sono passati già tredici anni, il regolamento, che ha effetto legislativo, non è ancora stato tradotto in legge.

A mio giudizio non va trascurato di notare che il regolamento del 1889 si assunse un potere che il Parlamento non gli aveva attribuito, quello della competenza speciale, della sola competenza amministrativa nella risoluzione delle questioni che potevano dibattersi in merito ai contributi. (*Interruzione del deputato Palberti*).

Ripeto, se non mi sono bene spiegato, che la legge sulla pubblica sicurezza, nella parte che si riferisce agli inabili al lavoro, delegò al Governo la facoltà di pubblicare il regolamento da convertirsi in legge. Questo regolamento, mai tradotto in legge, io credo, e credo di dire il giusto, non aveva facoltà di variare la competenza sulle questioni che potessero insorgere nella materia. La competenza eccezionale, secondo me, non fu legale, non fu corretta.

Poichè, dice l'articolo 82 della legge di pubblica sicurezza: « Con Decreto Reale saranno stabilite le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere o rispettivamente sostituirsi nell'obbligo summenzionato, il modo di accertare che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti. Il suddetto Decreto Reale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. »

A mio giudizio, dunque, il potere legislativo non aveva delegato alcuna facoltà sulla competenza; la delegazione era limitata alle norme e ai casi secondo i quali gli enti suddetti debbono concorrere o rispettivamente sostituirsi nell'obbligo del contributo. Altro è regolare le norme e i casi del contributo, altro è variare la com-

petenza amministrativa. E chiudo la parentesi.

Or dunque, nei primi anni in ispecie, si sono svolte una quantità di liti che hanno sciupato una grandissima parte di quel provento che avrebbe potuto essere grandemente utilizzato in vantaggio del servizio degli inabili.

L'erario, sentendosi mal sicuro, un bel giorno, quasi di sorpresa, con una leggina, senza discussione, votata in una giornata di luglio nel 1897, saltò il fosso, sospese il servizio degli inabili con una disposizione la quale avocò solamente al ministro dell'interno la facoltà delle ordinanze di ricovero. Ora, io non ho elementi per giudicare, dopo, quale estensione sia stata ancora mantenuta al servizio degli inabili. Sarebbe bene che il ministro ci dicesse qualche cosa. Credo di esser nel vero se asserisco che il servizio degli inabili, tranne la parte cui provvede agli enti locali la propria beneficenza, è ridotto, specialmente nella capitale, a un puro istrumento, comodo aiuto di rimpatri ai Comuni di origine, di pubblica sicurezza, al ricovero di inabili principalmente pericolosi per la pubblica sicurezza o noiosi per l'esercizio dell'accattonaggio.

L'Amministrazione erariale con la leggina che di fatto sospese il servizio degli inabili, riducendolo nei limiti che ho detto, appena si fu preservata dal pericolo dell'avvenire, ha avuto la cura di spiegare tutta la sua operosità nella esigenza dei suoi crediti, delle spese anticipate negli anni precedenti. E venne, specialmente in questi ultimi tre anni e più specialmente negli ultimi mesi dell'anno passato, una pioggia di delibere intendentizie, come dicono i burocratici; deliberazioni prese dalle Intendenze di finanza a senso dell'articolo 25 del regolamento del 1889, contro Comuni, confraternite ed Opere pie; nella maggior parte richiedenti quote che si riferivano a vecchie annate, a vecchie gestioni di bilancio.

Le Amministrazioni hanno cercato di difendersi quasi tutte, meno i piccoli Comuni, più ligi o più paurosi di solito degli ordini delle autorità con legittime questioni di merito che involgono considerazioni giuridiche e nello stesso tempo politiche; ragione per cui tedierò un momento la Camera, giacchè è utile di riassumerle almeno in brevisimi cenni.

L'articolo 25 del regolamento del 30 giugno 1889 dispone che alla fine di ogni anno l'Intendente di finanza della Provincia de-

termini la quota del mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato; che dichiarati, con deliberazione motivata, quali sono gli enti obbligati; che agli enti medesimi comunichi la sua deliberazione.

Il concetto chiaro e precipuo di questo regolamento-legge è che *alla fine di ogni anno* gli intendenti accertino le quote che possano esser dovute in rimborso, e gli enti che debbono rimborsarle. Invece sono passati lunghi anni e gli intendenti, in generale, poco o nulla hanno obbedito a questo che era precetto della legge, non certo con la voluta precisione, necessaria alla regolarità delle amministrazioni. Nell'anno 1900-1901, ripeto, si sono così scaricate sopra le amministrazioni stesse, vere piogge di debite di pagamento in base all'articolo 25. Già abbiamo detto che i Comuni sono obbligati a rimborsare lo Stato, quante volte possano provvedervi senza nuovi o maggiori tributi. Gli intendenti dunque avevano ed avrebbero sempre obbligo di esaminare la potenzialità economica dei Comuni. Là dove hanno invece essi trovato un fondo di riserva per spese imprevedute, o un avanzo nei capitoli di un bilancio, hanno inesorabilmente colpito il Comune quale debitore di questo avanzo verso lo Stato. Notate, onorevoli colleghi, che questo genere di debiti ascendono ad una somma ingente. Ora qui l'errore è evidente dal punto di vista giuridico ed amministrativo, quindi dal punto di vista anche politico; tranne il caso che sia buona politica il disorganizzare le nostre amministrazioni. L'avanzo sopra un bilancio, ad esempio, del 1893, è entrato come elemento attivo nel bilancio del 1894, cui ha fatto riscontro l'elemento passivo del bilancio, nel conto consuntivo.

Come volete voi ora pretendere da un Comune che versi allo Stato l'avanzo di un esercizio che non è rimasto disponibile, ma si è invece esaurito nelle spese dei bilanci susseguenti? Dalle stesse parole di un parere del Consiglio di Stato del 10 novembre 1899, su questa stessa materia, si ricava che gli avanzi di amministrazione che concorrono a costituire l'avanzo attivo, sono una destinazione fissa che resta esaurita nel bilancio successivo, liquidata nei consuntivi. Quanto poi ai fondi di riserva o fondi per spese imprevedute, ognuno sa che essi si traducono poi negli avanzi o disavanzi di amministrazione. Se sono avanzi, ripeto quanto ho detto di sopra; se sono disavanzi, lo Stato non può esigere un credito sui disavanzi di un Comune.

Gli intendenti, onorevole ministro del tesoro, hanno per lo più perseguito i titoli delle spese del bilancio, non indagato la possibilità economica, come impone la legge, del concorso del Comune, concorso dovuto a patto di nessun nuovo e maggiore tributo. Molte volte, così, si è creato un debito inesistente, si è creato perchè si è osservata una spesa cosiddetta facoltativa. Io mi volgo ai colleghi certo tanto competenti delle cose di amministrazione. Dopo la legge del 1894 spese facoltative non vi sono più: perchè la legge del 1894 ha stabilito, che i Comuni i quali eccedessero l'imposta legale (lo che vuol dire quasi tutti i comuni d'Italia) potessero conservare nel bilancio le sole spese derivanti da obblighi di legge, o da contratti preventivamente approvati dalla Giunta provinciale amministrativa. Ora, evidentemente, tali spese, benchè dichiarate facoltative dalla legge comunale e provinciale, sono diventate di fatto spese obbligatorie, facoltative cioè di nome, obbligatorie nella sostanza, perchè giuridicamente dovute anche di fronte ai terzi.

Come si può dunque pretendere di accertare come debito del bilancio comunale verso lo Stato una spesa facoltativa già esaurita, mentre essa era sostanzialmente obbligatoria?

Io vi cito due esempi per dimostrare l'assurdo di questo metodo di giudizio dell'amministrazione erariale. Vi cito, poichè lo conosco da vicino, il comune di Ancona. L'intendente di finanza, secondo l'articolo 25 del regolamento-legge, ha imposto al comune di Ancona, sugli avanzi del suo bilancio per gli esercizi 1893-1899 circa 130 mila lire di rimborso allo Stato per spese anticipate al mantenimento degli inabili. Orbene è troppo noto che il comune di Ancona negli esercizi dei relativi anni, fu costretto di chiedere la moratoria al pagamento degli interessi dei suoi debiti: se fosse qui il ministro della pubblica istruzione vi potrebbe dire che non ha esatto da qualche anno nemmeno il canone dovutogli per la spesa del ginnasio regio.

Ora, signori, domando io, è serio che si venga a dichiarare dovuti allo Stato gli avanzi di bilancio di un Comune, che non fu, nei rispettivi anni, in grado di pagare gli interessi dei suoi debiti?

Presidente. Prego le tribune di non parlar tanto forte.

Stelluti-Scala. Un altro esempio mi è dato dalla mia città nativa. Si pretende dal comune di Fabriano per quote di inabili verso

lo Stato, un rimborso di 24 mila lire, credo in seguito salito fino a 27,000. Riguardano avanzi di bilanci per gli esercizi 1893-99, notando, tra parentesi, nel merito di queste quote, che ci sono, in questa cifra, spese per ricovero di inabili... non ricoverati mai!

Si direbbe pertanto, secondo le pretese dell'Erario, che esso Comune possa o potesse provvedere a queste spese senza ricorrere a nuovi e maggiori tributi, come dice la legge. Ebbene, il comune di Fabriano che ha portato al grado massimo tutte le imposte consentite, sovrappone sulla imposta principale di 50 centesimi, una lira e 73 centesimi, forse come nessun altro o ben pochi Comuni del Regno. Gli avanzi eventuali di un bilancio in un Comune dove si paga questa sovrimposta, possono costituire un titolo da presumere che quel Comune vada ad assumere un debito senza ricorrere a nuovi tributi?

Ma voglio concedere ogni vostra pretesa, tutta la ragione che dite o che volete. Io voglio concedere all'Amministrazione dello Stato che abbia il pieno diritto alla riscossione di siffatti crediti, benchè contestati per nove decimi; ma domando: come si può venire a ripetere oggi un contributo cumulato da quattro, sei, otto, dieci anni? Non è questa almeno una imposta cumulata? È politica, ditemi, di buona amministrazione, questa? Ad ogni modo se anche il debito fosse legalmente accertato oggi, l'ignoranza precedente, la negligenza nell'esigerlo, la vostra politica, come vi siete condotti voi in questa maniera, col cumulare queste annualità, col condurre i Comuni alla condizione di pagarle a traverso nuovi e maggiori tributi, ha precisamente costituito, parlando in genere, quello stato di fatto che proprio fu escluso dalla legge, come elemento giuridico dei rimborsi.

La cosa non è di poco momento. Io ho ristretto le mie indagini ai paesi che mi sono più vicini: quindi ho voluto cercare quale debito gravi sui Comuni della mia Provincia in ispecie; in genere sulla regione delle Marche. Ho trovato un totale di debito verso lo Stato per pretesi rimborsi al mantenimento degli inabili per lire 561,327.67. Questa somma, tranne lire 79,000, a cifra tonda, che costituisce un debito definitivamente accertato, è costituita da crediti contestati. Ho trovato, per la provincia di Ancona, che sale il debito a lire 297,233.73, di cui solamente lire 29,576.08 sono incontestate.

Se gravi tanto sono le condizioni delle

cose per rispetto ai Comuni, più gravi sono per rispetto alle Opere pie.

La legge sugli inabili, come vogliono le norme di questo servizio, dice che il credito dello Stato per il rimborso non può sperimentarsi che sulle *rendite* delle Opere pie. Il venire oggi a pretendere, a riscuotere crediti, per lo meno indugiati ad accertare e a comunicare agli interessati, riferentisi ad esercizi passati, già completamente consunti, è un'aperta violazione non di interesse soltanto, ma specialmente di equità, di diritto.

Lo Stato, oggi in credito, come oggi esige questi capitali, lasciati accumulare, se non intaccando il patrimonio? Questo è un furto. Se volesse anche, per ipotesi, limitare l'esigenza del rimborso sulle rendite dell'anno corrente, lo Stato commetterà un atto di prepotenza ugualmente, perchè le rendite della beneficenza attuale appartengono di pieno diritto ai poveri di oggi. Voi per esigere il credito arretrato, in base ad equi principî di buona amministrazione, dovrete ripigliare quel tanto che ha costituito l'elemento di più larga beneficenza negli anni passati; dovrete riprendere il pane dalla bocca o il soldo dalla tasca del povero che è stato soccorso durante l'esercizio a cui appartiene il credito, il rimborso. Se voi venite oggi ad intaccare il patrimonio, o a limitare il diritto che hanno i poveri di oggi sulla rendita di oggi, voi commettete giuridicamente e politicamente una prepotenza.

Appare evidente come questo stato di cose creatosi per fatto di legge, di giurisprudenza, di non buona amministrazione, avesse pure creato un disordine, tale confusione, da indurre gli enti locali ad afferrarsi ad ogni sorta di contestazioni di merito e di procedura, che in gran numero, ognuno sa, si sono sollevate, onde evitare la jattura di non giusti rimborsi.

La giurisprudenza del contenzioso amministrativo si è svolta nell'interesse dell'erario in un punto più speciale, nella nota eccezione sui termini del ricorso. In base alle norme ordinarie della legge 1° maggio 1890, sulla giustizia amministrativa, per lungo tempo valse il metodo che i ricorsi fossero notificati nei termini dei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, e che nel termine di dieci giorni fosse seguito il relativo deposito dei documenti.

Il Ministero del tesoro, con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ha otte-

nuto, con recenti decisioni, che questi termini siano insieme ridotti a soli venti giorni. Una di queste decisioni inoltre ha stabilito che le Giunte provinciali amministrative debbano pronunziare la decadenza del ricorso quando anche venga eccepita l'incompetenza amministrativa; quasi che il regolamento del 1889 persino abbia derogato, in materia di competenza, alla disposizione fondamentale sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

Incalcolabile danno hanno recato agli Enti minori questi mutevoli principî, l'ultimo in particolare, costituito dalla esagerazione dell'articolo 26 del ricordato regolamento legislativo.

Dove è poi successo, consentitemi la parola, che è propria, un vero disastro, è stato o sull'argomento questionato della competenza.

Le nostre amministrazioni così, dei Comuni come delle Opere pie, hanno sostenuto che la giurisdizione eccezionale della competenza, portata dall'articolo 26 del regolamento, fosse collegata con l'articolo 25, e cioè potesse solo svolgersi nel caso che l'intendente di finanza avesse emessa la sua deliberazione in fine di ogni anno, avesse determinata la spesa da rimborsare allo Stato non più tardi della chiusura dei singoli consuntivi.

Se l'intendente pretendeva, come tante volte pretese, di essere risarcito di spese, riguardanti bilanci precedenti, si riteneva che riprendesse il suo impero la regola generale della competenza ordinaria, trattandosi di controversia involvente questione di un diritto civile.

Questa dottrina in contrasto con quella opposta e restrittiva sostenuta dai rappresentanti dell'Erario, pienamente prevalse nel 1899 con una famosa sentenza regolatrice della romana Corte suprema, a sezioni riunite, pronunziata il 13 settembre del 1899. Dopo questa sentenza (la quale aveva assodato che la competenza in questa materia di liti apparteneva alla autorità giudiziaria comune, quante volte gli intendenti emettevano deliberazioni riferibili non ai bilanci correnti, indicati dall'articolo 25 del regolamento) come le Giunte provinciali si dichiararono incompetenti, così le nostre amministrazioni abbandonarono le aule amministrative per aver protezione da quelle giudiziarie ordinarie. Lo credereste onorevoli colleghi? Dopo appena diciassette mesi, o giù di lì, la Corte di cassazione, che aveva a sezioni riunite dato nella materia una norma così importante, che implicava tanta

tutela del patrimonio e degli interessi dei nostri enti locali, ha cambiato di botto, completamente, con un pieno fronte indietro, la sua sentenza, pronunziando che per ogni titolo e questione riferibile agli inabili al lavoro la competenza contenziosa sia quella amministrativa. Che cosa ne è successo? L'incredibile. È successo e succede che molte amministrazioni non hanno avuto più nè giudice ordinario, nè giudice amministrativo; non hanno più giudice ordinario inquantochè dopo il verbo nuovo della Cassazione, il giudice ordinario si è dichiarato incompetente; non hanno più il giudice amministrativo perchè si sono perduti i termini al ricorso amministrativo, per avere adito il giudice, già competente, quello ordinario.

Io mi domando: quando i nostri istituti locali nella tutela del loro patrimonio, vengono a trovarsi in questa situazione da non aver più giudice, quando cambiamenti della autorità giudiziaria regolatrice conducono a questa situazione, che dovrebbe pensarsi?

Io vi confesso la verità, di fronte a questo fenomeno, non nuovo, in argomento di interesse fiscale, di sentenze così rapidamente mutabili e mutate, nonostante si tratti di tutela del patrimonio sacro siccome quello delle Opere pie, non volendo pronunziare parole, le quali non lascierebbe certo passare l'egregio Presidente, io mi impongo solamente di dire che l'animo è preso da una profonda malinconia! Non voglio dire altro.

Ma non basta ancora.

Nell'intervallo in cui gli enti hanno ricorso alla competenza dell'autorità giudiziaria, abbandonando la competenza amministrativa; in casi nei quali il giudizio di primo grado si svolse in obbedienza alla prima famosa sentenza della Corte, e in secondo grado, in obbedienza al nuovissimo verbo, le Corti di appello, dichiarandosi incompetenti, hanno potuto condannare persino nelle spese quelle stesse amministrazioni vittoriose nel primo grado! Cito siffatti esempi in sentenze pronunziate dalla Corte di appello di Ancona.

In materia di spese del resto, anche nel campo della giustizia amministrativa, avviene qualche cosa di simile.

È notissima una decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, del 17 gennaio di quest'anno, sopra una lite vertente fra l'Amministrazione del tesoro e la Congregazione di carità di Arzano. Leggo la massima: « Nei giudizi contenziosi amministrativi l'amministrazione pubblica che

difende il provvedimento impugnato, non assume veste e qualità di parte e non può quindi, soccombente, essere condannata nella spesa ».

Applicate questa norma a tutte le contestazioni che si sono dibattute e saranno dibattute tra il tesoro e gli istituti per il rimborso delle spese degli inabili e ditemi quali e quante sieno le conseguenze perturbatrici delle loro amministrazioni. Apprezzo l'autorità indiscussa della IV Sezione del Consiglio di Stato, ma non posso a meno di leggere tuttavia alcune considerazioni formulate in una nota di commento nel fascicolo della *Giurisprudenza amministrativa* che riporta quella grave decisione. « La logica e la morale si oppongono alla dottrina della Quarta Sezione; perchè è suggerito dal buon senso ed è dettato dalla coscienza che colui che ha patito ingiustamente un danno, che nelle forme e con le garanzie richieste dalla legge ha dimostrato di essere stato leso nei suoi legittimi interessi, debba essere per lo meno tenuto indenne delle spese che ha dovuto sostenere per far riconoscere e valere il suo sacrosanto diritto contro chiunque lo calpesti, senza giusto motivo, sia pure la pubblica amministrazione; ed anzi tanto più in questo caso, poichè è da essa che deve venire l'esempio del massimo rispetto a quelle norme di amministrazione che essa stessa nell'esercizio del suo *jus imperii* ha dettato ed ha posto per confini allo svolgimento della sua azione. »

A coronare poi questa situazione così deliziosa, che si è formata nel campo delle nostre amministrazioni, io debbo in fine recare la novella che il ministro del tesoro ha dato ordini recenti alle Intendenze di spiccare le relative ingiunzioni di pagamento contro le Opere pie, quantunque i loro ricorsi siano tuttora pendenti, valendosi, ciò che non era accaduto in passato, del disposto dell'articolo 8 della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

In così grave stato di cose, io rivolgo due domande ai ministri dell'interno e del tesoro.

È evidente che i due ministri hanno da tutelare interessi completamente opposti fra loro: il ministro dell'interno deve desiderare, come me e prima di me, che cessi il disordine che regna nelle Amministrazioni locali; al contrario il ministro del tesoro intenderà certo, e su questo non occorre che io dubiti del suo intendimento, a tutelare nella maniera la più rigida gli interessi del pubblico Erario. Io non posso

chiedervi, onorevoli ministri, di mettervi d'accordo. Se voi mi rispondeste che siete d'accordo, io mi dovrei dichiarare anticipatamente e pienamente insoddisfatto. Il mio desiderio sarebbe che il vostro disaccordo ferocemente si accentuasse.

Tutti e tre peraltro in una cosa possiamo concordare, in questo, e la Camera si unirà certo ai nostri sentimenti; che carità di patria impone di mettere fine ad uno stato di cose enormemente perturbatore della buona amministrazione.

Io non so gli intendimenti dell'onorevole Giolitti, oggi, su questa materia degli inabili. Dico oggi perchè conosco le sue idee di ieri. Non ho ragione, è vero, di credere che egli usi facilmente di mutar consiglio, ma ho ragione di credere che in qualche parte possa aver modificato il concetto dell'ordinamento del servizio degli inabili, da lui esposto nel disegno di legge presentato nel 1898, quando era alla direzione del Governo. Credo che l'onorevole Giolitti debba facilmente modificare le proposte risoluzioni del problema, in vista degli sgravi che hanno modificato i mezzi alle entrate dei nostri Comuni.

Riassumo in poche parole i criteri che pose l'onorevole Giolitti a fondamento della risoluzione di questo problema. Egli, nel suo disegno di legge, si preoccupò grandemente del pericolo finanziario dello Stato, ma mantenne il concetto di una assoluta e doverosa assistenza agli invalidi, con sussidi dello Stato, a mezzo e a carico dei Comuni, salva in essi rivalsa verso gli altri enti locali, con l'onere dell'anticipazione della spesa, con la facoltà del privilegio fiscale per la riscossione del contributo degli enti; con la facoltà di una imposizione maggiore, fino al 20 per cento, sulla tassa di famiglia; di una speciale sovrimposta, con criteri progressivi, sulle quote d'imposta fondiaria superiori a 200 lire di imposta principale.

Si può fare all'onorevole Giolitti questo complimento, non è vero? che certo non è nuovo a queste idee, a queste tendenze larghe liberali nel campo della legislazione sociale. Ripeto che egli non potrebbe forse oggi applicare un concetto così assoluto, tendente ad addossare ai Comuni il carico principalissimo di questo servizio, di municipalizzare il servizio degli esposti, che ora ha carattere nazionale, benchè questo carattere resti una lettera morta.

Io nella modestia delle mie opinioni, allorchè svolsi nel 1889 interpellanza sullo stesso argomento, manifestai le mie

simpatie per l'altro, tra i diversi disegni di legge che furono presentati, il quale ha la firma pure di un attuale membro del Governo, l'onorevole Nasi, fondato sul concetto della creazione dell'ente giuridico del fondo provinciale degli invalidi al lavoro.

L'una cosa o l'altra che sia, certo l'onorevole Giolitti riconoscerà la necessità suprema di risolvere sollecitamente, lo dico per la centesima volta, questo incomportabile stato di cose.

Decidiamo, se occorre, di tornare indietro. È preferibile. Torneremo nell'avvenire a regolare di nuovo tutta la materia degli invalidi. Avere scritta sulla carta, senza nessuna sincerità, senza nessuna efficacia, una legge di assistenza di Stato pel mantenimento degli inabili, per dare il doloroso spettacolo di un servizio ridotto a questo modo, dico, non è decoroso per nessuno. Non decoroso ma particolarmente dannoso e solo politicamente efficace a disaffezionare dalla beneficenza e dalla assistenza quanti ad esse dedicano l'opera e l'anima loro. Perché di fronte a queste controversie interminabili che esauriscono capitali e risorse, che rendono incerto qualsivoglia domani, nulla rimane che affidi di andare avanti così, senza aggiungere al danno quella vergogna che già rilevò il presidente del Consiglio!

Perciò, onorevole ministro del tesoro, se comprendo benissimo che Ella voglia ferocemente tutelare gli interessi dell'erario, penso che voglia riconoscere almeno la necessità di sospendere gli ordini di pagamento iniziati nonostante le contestazioni del credito, onde non colpire i capitali delle nostre Opere pie; riconoscere la necessità di provvedere con disposizioni transitorie in questa parte dei pagamenti del debito passato.

Si potranno fare transazioni utili a tutti, fissare percentuali sulle rendite avvenire, raggiungere gli stessi scopi, senza usare mezzi prepotenti ed antiggiuridici, i quali, dal punto di vista del sociale interesse, finiscono per nuocere ad altri pubblici servizi ad altri scopi utili di previdenza e di beneficenza, che debbono stare a cuore agli uomini di Governo, non meno che a noi, non meno che a tanti benemeriti amministratori.

Io voglio aver tutta la fiducia in voi; giudico anzi fortunata la combinazione, che, nella risoluzione di questo problema così acuto degli inabili, oggi si trovino al Governo due uomini consumati nell'esperienza

dei consigli dello Stato, autorevolissimi nella dottrina e nella pratica dell'amministrazione, atti a misurare la gravità degli ostacoli frappostisi all'attuazione di una legislazione, che non può essere abbandonata senza disdoro del nome d'Italia dopo che con tanta pompa fu annunciata avanti al mondo civile.

Tutelate questo patrimonio sacro, dedicato a fini così nobili. Tutelatelo in difesa anche di quella classe borghese, oggi tanto presa di mira, la quale ha avuto il merito, ha dato l'esempio di cumulare in vantaggio dei sofferenti una proprietà collettiva quale nessun paese del mondo ha saputo imitare! Fatelo per non disaffezionare dalla tutela di questi interessi tanti benemeriti amministratori; lo ripeto ancora.

Da che gli amministratori hanno saputo della mia interpellanza, io ho ricevuto parecchie e parecchie lettere, da ogni parte del nostro paese, le ho qui sotto gli occhi. Tutti dicono che così non si può andare avanti. Per esempio, il sindaco di Adria, della vostra regione, onorevole ministro del tesoro, mi scrive che se dovrà pagare la quota degli inabili, come gli è stato ingiunto, il Comune sarà costretto a sospendere la refezione scolastica. Il presidente della Congregazione di carità di Camerano, ecco la lettera, si dice costretto a chiudere l'Ospedale di 12 letti, perchè la rendita di 2 o tre anni non è sufficiente a rimborsare il preteso credito dello Stato. E così via dicendo.

Onorevoli ministri, non può essere nell'animo vostro di mantenere uno stato di cose così deplorabile; ed io mi affido che le vostre risposte sieno quelle che richiedono il retto andamento delle nostre amministrazioni locali! (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Comincio col dichiararmi pienamente d'accordo con l'onorevole Stelluti-Scala nel riconoscere che il diritto d'interpellanza così come si svolge, non ha più quella grande importanza che lo Statuto nostro gli attribuiva; ed io credo che di ciò sia causa l'aver stabilito un giorno fisso in cui si discute di interpellanze, presentate talvolta da 3 o 4 mesi, cioè in condizioni tali da non offrire più alcun interesse di attualità.

Entrando ora nel merito dell'interpellanza che egli ha svolto, riconosco con lui che la disposizione della legge sulla pubblica sicurezza del 1888, riguardo agli ina-

bili al lavoro, partiva da un concetto molto grandioso, da un concetto di giustizia sociale che tutti devono desiderare di vedere attuato, ma è indubitato che se esamina la disposizione dell'articolo 81 di quella legge cessa ogni meraviglia che il risultato pratico sia stato molto diverso da quello che se ne attendeva.

Infatti quell'articolo dispone che gli individui riconosciuti dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili al lavoro, debbono essere a cura dell'autorità medesima inviati ad un ricovero di mendicizia o ad altro istituto equivalente di un altro Comune.

Era dunque l'autorità di pubblica sicurezza che assumeva essa direttamente il servizio di provvedere agli inabili al lavoro in tutto il Regno, ordinandone il ricovero in qualsiasi Comune diverso da quello al quale appartengono.

Evidentemente questo che si voleva istituire era un servizio di Stato di proporzioni grandiose.

Venendo poi ai mezzi per far fronte a tale servizio, la legge stabiliva che al mantenimento degli inabili al lavoro, ricoverati a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, provvedessero in proporzione dei loro averi la Congregazione di carità del Comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti, le altre Opere pie e le Confraternite per quanto, diceva la legge, le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopi di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

In altri termini, se nel Comune di origine di questi indigenti c'era un'Opera pia, la quale avesse dei fondi non destinati agli scopi sopraccennati, queste somme andavano a provvedere alla spesa degli inabili al lavoro. È evidente in primo luogo che nei Comuni più poveri, quelli cioè che danno un contributo maggiore d'inabili al lavoro senza mezzi di sussistenza, per lo più non esiste alcuna Opera pia, che abbia fondi disponibili per provvedere al loro ricovero.

Oltre a ciò, anche nelle città più ricche, chiunque conosca le condizioni delle Opere pie, si persuaderà essere molto difficile trovare un margine che non sia destinato già a scopi di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie di culto. Adunque il contributo delle Opere pie, nelle condizioni in cui era stabilito da questa disposizione di legge, non poteva avere una grande portata pratica. Se il legislatore avesse pre-

visto a trasformare alcune Opere pie di quelle aventi forma di beneficenza antiquata a favore degli inabili al lavoro, forse qualche risultato maggiore si sarebbe potuto ottenere, ma con la legge quale è scritta non si può ottenere dalle Opere pie per il servizio di cui parliamo.

L'articolo 81 della legge dispone inoltre: « Mancando od essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del Comune di origine; (ma qui viene una grave limitazione), *ove il medesimo non possa provvedersi senza imporre nuovi o maggiori tributi, la spesa sarà a carico dello Stato* ».

Adunque il Comune è chiamato a concorrere quando può provvedere a questa spesa nuova senza aumentare le sue entrate; vale a dire che sono chiamati in sostanza a concorrere quei Comuni che hanno un avanzo di bilancio.

Ora in Italia quanti sono i Comuni che si trovano in questa condizione? Evidentemente anche qui, come per le Opere pie, si è fatta una previsione la quale non rappresenta un fatto ordinario, ma una eventualità straordinaria e rara a verificarsi. Adunque la sola parte veramente seria di questa disposizione di legge è l'ultima, per la quale se manca il contributo delle Opere pie e dei Comuni la spesa sarà a carico dello Stato.

La Camera ricorda quali sono state le conseguenze finanziarie di questo onere che si è voluto imporre allo Stato. Il Ministero dell'interno, per rispondere anche a domande eventuali della Giunta generale del bilancio, ha fatto una statistica del numero degli inabili al lavoro che, volendo applicare la legge, si dovrebbero ricoverare a spese dello Stato. Questa statistica dà tre cifre: di quelli che sono stati ricoverati a norma dell'articolo 81, cioè che attualmente sono a spese dello Stato e questi sono in tutto il Regno 2266. Questa è la cifra esatta degli inabili al lavoro che attualmente sono ricoverati a spese dello Stato, col piccolo fondo che vi è nel bilancio del Ministero dell'interno. Una seconda categoria riguarda quelli che sono ricoverati in Istituti Pii nell'esercizio della beneficenza, prevista dai loro statuti e questi sono 43,758.

Una terza cifra dovrebbe indicarci quale è la cifra degli inabili al lavoro, i quali, se si eseguisse l'articolo 81 della legge sulla pubblica sicurezza del 1888, dovrebbero essere ricoverati a spese dello Stato.

La Camera comprenderà facilmente che

questa terza cifra non può esser data con esattezza come le altre due, perchè quelle rappresentano persone già ricoverate a spese dello Stato o a carico delle Opere pie, mentre la terza cifra dovrebbe indicare il numero degli inabili al lavoro i quali dovrebbero essere eventualmente ricoverati. Su questo punto ho dunque notizie affatto incomplete; per 5 o 6 Provincie queste cifre mancano assolutamente; per alcune Provincie poi sono dati dei numeri assolutamente improbabili. Basta che io dica che nella provincia di Aquila sono indicate come da ricoverarsi 20 persone, mentre le Opere pie ne ricoverano 298; nella provincia di Catania sono indicate da ricoverarsi 10, mentre le Opere pie ne ricoverano 392; nella provincia di Cuneo ne sono indicate 50 sopra 750,000 abitanti; nella provincia di Mantova 30, mentre le Opere pie ne ricoverano 333; per Porto Maurizio 12, per Padova 70, per Salerno 40, per Sassari 50 e così via dicendo per molte Provincie; cifre queste che evidentemente non esprimono che una frazione infima delle persone povere inabili al lavoro. Nonostante che per moltissime Provincie si abbiano dati così evidentemente incompleti, il numero delle persone già accertate in condizioni da essere ricoverate raggiunge la cifra di 36,900.

Per le circostanze che ho accennato, che cioè mancano dati positivi per parecchie Provincie e per le altre ci sono delle cifre di molto inferiori al vero, noi non possiamo dubitare che il giorno in cui applicassimo l'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza così come è scritto, dovremmo ricoverare dalle 80 alle 100 mila persone. Calcolando a 500 lire la spesa della retta per ciascuno, quale è in media nelle case di ricovero, raggiungeremmo una spesa di 40 o 50 milioni all'anno da iscrivere nel bilancio. Ciò spiega il perchè con la legge 27 luglio 1897 siasi quasi abolito questo servizio, togliendo alle autorità locali di pubblica sicurezza la facoltà di ordinare il ricovero e riservandola solo al Ministero dell'interno.

L'onorevole interpellante ha chiesto come il Ministero abbia organizzato questo servizio. In primo luogo il Ministero fa questo servizio nei limiti della somma di cui dispone, vale a dire delle 700 mila lire che ha per tutto il Regno, mentre gli occorrerebbero 40 o 50 milioni; lo fa quindi in proporzioni limitatissime.

Debbo, però, osservare all'onorevole interpellante non essere esatto che il Ministero dell'interno ricoveri solamente le persone

pericolose per l'ordine pubblico. Tutt'altro. Con quel fondo si ricoverano coloro che sono nell'assoluta impossibilità di vivere col lavoro.

In Roma, per esempio, si ricoverano una quantità di bambini, di ragazzi, figli di operai che vengono a lavorare, non trovano lavoro e se ne vanno abbandonando i figli. La questura li trova e li ricovera; e per tale servizio, indispensabile qui nella capitale, la spesa è molto considerevole.

Così in tutte le Provincie, quando s'incontra una persona che non ha parenti e che è assolutamente inabile al lavoro, cioè se fosse lasciata senza aiuto morrebbe sulla strada, l'autorità di pubblica sicurezza provvede al suo ricovero. L'onorevole interpellante, quando tenga conto della esiguità dei mezzi dei quali il Ministero dell'interno dispone, non deve meravigliarsi se tale servizio si fa in proporzioni inadeguate al fine che la legge del 1888 si proponeva.

L'onorevole Stelluti-Scala ha trattato molte questioni che riguardano la riscossione dei contributi dalle Opere pie e dai Comuni; ma siccome qui non si tratta più di inabili al lavoro ma di inabili a pagare, ciò non è più competenza mia ma del ministro del tesoro, il quale da parte sua adopera tutti i mezzi che la legge gli dà per riscuotere i crediti del tesoro. Egli non ha alcun diritto di condonare delle somme, dovute al Tesoro, come non avrebbe questo diritto nessun amministratore del danaro altrui.

L'onorevole Stelluti-Scala, rivolgendomi una domanda per sapere come si intenda di provvedere per l'avvenire, ha cortesemente ricordato un disegno di legge che io aveva presentato nel 1893. In quel disegno di legge io proponevo, in sostanza, che i Comuni avessero diritto di rivalersi delle spese per mantenere gli inabili al lavoro, elevando la quota della tassa di famiglia o imponendo una sopratassa ai proprietari maggiori, a quelli cioè che pagano più di 200 lire di imposta principale erariale.

L'onorevole Stelluti sa quale sorte ebbe quel disegno di legge: la Camera non lo ha discusso e nessuno ne ha parlato più.

I miei concetti non sono mutati; l'ho dimostrato continuamente; ma l'onorevole Stelluti-Scala, sa che in politica c'è anche la questione dell'opportunità, e quando si sa di non riuscire si cerca di trovare un'altra strada, perchè se presentassi un disegno di legge puro e semplice nel senso di quello

del 1893 non so se avrebbe risultato migliore di allora. Il mondo cammina e vi giungeremo, ma non credo che possiamo ancora calcolare sopra un sufficiente mutamento di idee.

Ma io sono fermo in questo concetto, che non solo sia giusto, ma sia anche principio sacrosanto di giustizia sociale, che coloro che ne hanno di più provvedano a coloro che non hanno mezzo di vivere. Questo è il principio dal quale partirò se dovrò presentare un disegno di legge su questa materia.

Il Ministero dell'interno, come l'onorevole Stelluti-Scala comprenderà, ha un grandissimo interesse che questa questione sia risolta, perchè il vedere della gente inabile al lavoro, incapace di provvedere al suo sostentamento e che non trova mezzo di essere ricoverata in alcun luogo, è uno spettacolo doloroso per chi dirige il servizio, è uno spettacolo che non giova nemmeno al credito del paese; ma io non posso disinteressarmi, nello stesso tempo, della questione che riguarda il Tesoro dello Stato, perchè imporre al Tesoro un onere della importanza di quello del quale ho parlato. credo che sarebbe incompatibile con le condizioni presenti della finanza e quindi concludo che questa questione, come molte altre, sarà risolta, ma richiede tempo. Bisogna procurare che gradatamente si destinino i fondi della beneficenza e i redditi delle Opere pie a forme di beneficenza migliore; bisognerà ampliare, quando le condizioni del bilancio lo consentiranno, il concorso dello Stato; bisognerà infine fare appello alla buona volontà di coloro che possono, ed un bel giorno ritornare al concetto al quale io era venuto nel 1893, cioè di chiedere qualche cosa, per coloro che non hanno mezzi di vivere, a coloro che nuotano in una relativa abbondanza.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Celli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Celli. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità ed ai Comuni.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Si riprende lo svolgimento delle interpellanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Di Broglio, ministro del tesoro. L'onorevole

Stelluti-Scala ha già riconosciuto che in questa materia il ministro del tesoro ha un dovere preciso cui deve ottemperare, quello di tutelare l'interesse dell'erario ottenendo che venga risarcito il Tesoro dello Stato delle somme che esso anticipa per il servizio di cui si tratta.

L'onorevole Stelluti-Scala ha soggiunto che a suo avviso molte, forse quasi tutte, le pretese relative a detto risarcimento, mosse dall'Amministrazione dello Stato, non avevano fondamento giuridico esatto, e si è anche lamentato della poca costanza della giurisprudenza in merito alla competenza sulle questioni che per la rifusione vengono sollevate fra lo Stato e i vari enti locali.

Evidentemente io non posso esaminare censure generiche quali sono quelle fatte dall'onorevole Stelluti-Scala: bisognerebbe discendere ad indagini analitiche, e vedere caso per caso se sia davvero avvenuto che l'Amministrazione dello Stato abbia domandato il rimborso di una determinata spesa ad un ente che non sarebbe stato tenuto a sostenerla, nemmeno nell'ordine graduale che è determinato dalla legge; ma questa indagine non può farsi ora qui e senza avere i documenti alla mano.

Così io non posso pronunciare critiche relativamente alle sentenze dell'autorità giudiziaria, od alle decisioni dell'autorità contenziosa amministrativa.

Che la cosa giudicata debba essere tenuta per verità, è aforisma antico. Quando l'autorità giudiziaria con una sentenza passata in giudicato si dichiara competente, non posso fare altro che riconoscere la sua competenza, mentre non posso crearmi giudice superiore alle Cassazioni del Regno: questo è evidente: altrettanto è a dirsi se la stessa autorità si dichiara più tardi incompetente.

Rimane dunque una sola osservazione che potrebbe riferirsi a me ed è quella relativa ai modi di esazione.

Ebbene, può dirsi che l'Amministrazione dello Stato proceda con rigidità eccessiva, con fiscalismo ingiustificato? Io riferirò alla Camera due soli dati di fatto, che basteranno a provare che l'Amministrazione dello Stato procede invece con un sistema blandissimo, che anzi ha della longanimità, se è permesso al fisco usare questa parola.

Da quando fu attuata la legge sugli inabili al lavoro, l'erario ha anticipato per oltre undici milioni. E sa la Camera che cosa si è riusciti a riprendere di questi undici milioni? Solo due milioni e mezzo.

È verissimo che molte, troppe anzi sono le contestazioni, ma la massima parte, forse i nove decimi, vengono risolte a favore dello erario. Mi pare che questi soli dati bastino a provare che l'Amministrazione dello Stato procede con tutti i temperamenti possibili e cerca in ogni maniera di non aggravare troppo le condizioni degli enti locali.

L'onorevole Stelluti-Scala mi ha fatto due domande, una principale, l'altra subordinata. La principale sarebbe che io sospendessi le procedure per la esazione dei crediti dello Stato. Ha già risposto l'onorevole ministro dell'interno prevenendomi, e dimostrando che il ministro del tesoro non ha questa facoltà. Ma l'onorevole Stelluti-Scala ha fatto anche una subordinata, ha detto: procurate almeno di andare un po' a rilento, di venire a combinazioni, ad accordi con gli enti locali in modo da permettere loro di poter sostenere l'aggravio senza che sia profondamente turbata la loro posizione finanziaria.

Or bene, ciò si pratica sempre, s'intende in linea di fatto. Quando le Amministrazioni locali dimostrano la loro buona volontà col pagare una parte dei loro debiti, col chiederne la rateazione, il ministro del tesoro lascia correre ed aspetta. Ma se il rifiuto al rimborso è assoluto, non può procedere di tal guisa. Non sono alieno dal continuare ad applicare i criteri in corso; ma, intendiamoci, è necessario che la domanda della rateazione, della protrazione, sia sincera, cioè sia fatta per avere il modo di pagare, non già col l'intento, pur troppo quasi costante, di finire col non pagare nulla. A me duole il dirlo, ma questo è il fatto normale.

In proposito mi è parsa ben singolare l'accusa che ha mosso l'onorevole Stelluti-Scala nel principio del suo discorso, quando asserì che gli arretrati si accumulano per colpa dell'erario.

Creda l'onorevole Stelluti-Scala che l'Amministrazione dello Stato questa colpa non l'ha davvero: l'accumulamento degli arretrati dipende invece dalle continue, insistenti opposizioni che sollevano gli enti locali, e dai litigi senza numero che essi promuovono. Concludo adunque col dire all'onorevole Stelluti-Scala che, allorquando le Amministrazioni locali riconoscano lealmente il loro debito, e dimostrino la buona volontà di pagarlo, io accorderò tutte le possibili facilitazioni per il pagamento; ma se diverso sarà il loro procedere, dovrà pur essere diversa la mia azione.

Presidente. Ha facoltà l'onorevole Stelluti-

Scala di dichiarare se sia, o no, soddisfatto, della risposta dell'onorevole ministro del tesoro.

Stelluti-Scala. Avevo già detto che il mio timore era di una risposta che significasse accordo fra i ministri dell'interno e del tesoro: l'accordo c'è. La risposta dunque non è che un mezzo termine dell'uno e dell'altro, per coprire una situazione che implicitamente è in pieno antagonismo dei due Ministeri. Se l'onorevole ministro dell'interno intende di tutelare le amministrazioni locali, non può permettere che continui questo sistema, che è tutta un'ingiustizia. Il ministro del tesoro se intende di esigere i suoi diritti, fino al giusto punto, mai dovrebbe dar corso a gran numero di spiccate ordinanze di pagamento sopra quote contestate. in specie riflettendo che una giurisprudenza disgraziata ha tolto fino il giudice ai ricorrenti! Vi sono questioni, e questa degli inabili è tale, che parlano da sé della loro verità, della loro giustizia, in modo così chiaro ed aperto, da credere doloroso o quasi mortificante il dover lottare per preserverle, non dico per modificarle o farle trionfare.

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Stelluti-Scala.

Segue una interpellanza dell'onorevole Majorana al presidente del Consiglio ed al ministro dei lavori pubblici. L'onorevole ministro dei lavori pubblici però fa sapere che non può intervenire alla seduta e chiede che le interpellanze a lui dirette siano rimandate.

Segue l'interpellanza dell'onorevole Gesualdo Libertini al ministro della guerra « per conoscere se intenda disporre l'aumento delle truppe dislocate in Sicilia sotto la triplice considerazione della pubblica sicurezza, della tutela dell'ordine pubblico, e del vantaggio economico che arrecano i presidî militari nelle città dove risiedono. »

È presente l'onorevole Libertini?

(Non è presente).

Non essendo presente, la sua interpellanza s'intende ritirata.

Segue l'interpellanza dell'onorevole Roselli al ministro della guerra « in ordine alla necessità e alla giustizia di provvedere affinché gli ufficiali dell'arma di cavalleria siano trattati negli avanzamenti come gli ufficiali delle altre armi. »

L'onorevole Roselli ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Roselli. Sono lieto di poter dare per il

primo il benvenuto al ministro della guerra al quale ho rivolto la mia interpellanza, che svolgerò brevissimamente e che ha per iscopo di provocare provvedimenti atti a far cessare una certa differenza di trattamento che esiste negli avanzamenti fra gli ufficiali di fanteria e quelli di cavalleria, provvedimenti che mi sembrano di assoluta giustizia, se quanto andrò ad esporre è rigorosamente conforme al vero, come credo. I capitani di cavalleria, i quali da lunghi anni attendono la promozione a maggiore, sono usciti dalla scuola di Modena nel 1878: i loro compagni di fanteria usciti dalla scuola nel medesimo anno, sono stati promossi a quel grado fino dal 1898. Degli ufficiali di cavalleria ai quali ho accennato, due soli sono stati promossi maggiori, e tutti gli altri per ottenere la promozione dovranno attendere la fine dell'anno corrente o del 1903; d'onde una differenza di quattro o cinque anni a danno degli ufficiali di cavalleria.

Questo, per quanto riguarda la promozione da capitano a maggiore.

Per le promozioni da tenente a capitano ci troviamo quasi nell'identico caso, perchè gli ufficiali usciti dalla scuola nel 1878 sono stati promossi capitani solamente alla fine del 1900, mentre i loro colleghi di fanteria sono stati promossi capitani nel 1897. Vede dunque l'onorevole ministro che anche nella promozione da tenente a capitano, la differenza è grave tra la cavalleria e la fanteria. La disparità di trattamento è tanto più grave, se l'onorevole ministro vorrà considerare che nel 1878, alla scuola di Modena, non si faceva distinzione di arma, e si mettevano nella cavalleria i migliori allievi del corso, quelli che risultavano migliori nell'esame; cosicchè si è avuto questo fatto, che è assolutamente anormale, che coloro che erano i primi nel corso del 1878, si sono visti avanzati di quattro o cinque anni da coloro i quali non erano i migliori.

Ma c'è un fatto anche più grave, ed è questo: che gli ufficiali di cavalleria i quali hanno attualmente il grado di capitano si trovano tutti con 25 anni di spalline, il che importa 45 anni di età per quelli che provengono dagli allievi, di 50 anni per quelli che provengono dai sottufficiali. Ora per quest'ultimi, a cagione della legge sui limiti d'età, la promozione si è resa impossibile e la carriera è finita: per quelli che provengono dagli allievi una porzione, sia per ragioni fisiche, sia per condizioni finanziarie, sia anche per quella tale specie di demora-

lizzazione, che è naturale in gente che è trattata in questo modo, si è operata una specie di decimazione. Questo ha prodotto un tenue vantaggio a parecchi tenenti di cavalleria; ma contro questo tenue vantaggio, l'onorevole ministro lo sa, sono sorte molte proteste da parte degli ufficiali di fanteria, i quali hanno ottenuto non lievi compensi.

Non è mia intenzione certo spezzare una lancia contro gli ufficiali di fanteria; io vorrei anzi sperare, che le condizioni degli ufficiali di fanteria saranno migliorate ancora, ma quello che domando è, che uguale trattamento sia fatto agli ufficiali di cavalleria; perchè, l'onorevole ministro della guerra me lo insegna, la condizione degli ufficiali di cavalleria è più grave di quella degli ufficiali di fanteria, sia per la fatica, sia per la spesa, sia pei rischi ai quali sono esposti.

La differenza di trattamento a scapito degli ufficiali di cavalleria si manifesta anche in altre cose, e per citarne una, nella concessione delle onorificenze. Anche questo produce non dico la demoralizzazione dell'arma, ma certo un senso di scoraggiamento, un senso di sconforto che è necessario far cessare. Io quindi mi attendo dall'onorevole ministro una parola che conforti e che rianimi, e che sia per gli ufficiali di cavalleria arra sicura di un avvenire migliore del presente. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ottolenghi, ministro della guerra. Anzi tutto ringrazio l'onorevole Roselli delle cortesi parole indirizzate. Sull'argomento che riguarda la sua interpellanza, io in parte mi associo alle sue considerazioni. Riconosco che gli ufficiali di cavalleria sono in una condizione eccezionale relativamente all'avanzamento, ma non credo che le condizioni sieno così gravi come l'onorevole Roselli le ha esposte. La differenza dell'avanzamento nelle varie armi è una conseguenza legislativa, è una conseguenza delle nostre leggi, le quali dobbiamo necessariamente applicare. Vi sono dei ripieghi che si potrebbero adottare, e su questo naturalmente mi riservo di esaminare la situazione; e se il Parlamento lo concederà io sarò ben lieto di concorrere ad equiparare per quanto è possibile l'avanzamento degli ufficiali delle varie armi.

Entrando in merito alle citazioni fatte dall'onorevole Roselli dirò qualche parola sulle condizioni degli ufficiali quali risultano da uno specchio che io ho fatto redigere al Ministero della guerra e che, col consentimento dell'onorevole presidente, mi permetterò di allegare al mio discorso perchè sia riprodotto negli atti della Camera.

Riassumerò brevemente la situazione degli ufficiali quale risulta da questo specchio.

Specchio comparativo delle condizioni di avanzamento dei tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle armi di fanti alla data del 15 aprile 1902.

PROMOZIONE	Data d'anzianità del grado attuale e cognome del primo ufficiale cui spetta la promozione		
	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria
Da Tenente a Capitano	14 aprile 1889 Giaquinto Pasquale	2 novembre 1890 Tracagni Andrea	4 novembre 1889 Giannini Carlo (proveniente dall'Artiglieria)
Data di nomina a Sottotenente	25 agosto 1885 colla straordinaria promozione di 400 tenenti, rimarrebbe in testa al ruolo un ufficiale dell'anzianità 3 agosto 1887	6 agosto 1888	Il primo proveniente dall' Artiglieria 12 novembre 1888 Avogadro di Quaregna 6 agosto 1888 (compreso il 3° corso d'Artiglieria)
Da Capitano a Maggiore	11 ottobre 1888 Spadoni Enrico	15 maggio 1890 De Zigno Federico	7 ottobre 1887 Luciano Gaetano
Data di nomina a Sottotenente	11 luglio 1880	30 agosto 1878	9 agosto 1878 (compreso il 3° corso d'Artiglieria)
Da Maggiore a Tenente Colonnello	9 dicembre 1897 Traniello Leobaldo	9 gennaio 1898 Spada Giovanni	15 ottobre 1895 Girola Alfonso
Data di nomina a Sottotenente	31 luglio 1879 Ha avuto promozioni a scelta. Cor- risponde all'anzianità 25 agosto 1876	23 agosto 1874 È però l'ultimo di tale anzianità. Quello che lo segue è del 23 agosto 1875	5 settembre 1874 (compreso il 3° corso d'Artiglieria)
Da Tenente Colonnello a Colonnello	9 dicembre 1897 Dalmazzi Giulio	19 maggio 1898 Pallavicino Giancarlo	9 gennaio 1898 Gatto Antonino
Data di nomina a Sottotenente	25 agosto 1876 Ha avuto promozioni a scelta. Cor- risponde all'anzianità 20 maggio 1866	10 agosto 1873 Ha avuto promozioni a scelta. Cor- risponde all'anzianità settembre 1868	8 settembre 1868 (compreso il 3° corso d'Artiglieria)

I tenenti di cavalleria hanno un anno di vantaggio sui tenenti di artiglieria e del genio e un anno e mezzo di vantaggio sui tenenti di fanteria. Per l'anzianità complessiva poi (poichè bisogna considerare l'ufficiale sotto i due punti di vista dell'anzianità di grado e dell'anzianità complessiva che è quella che si calcola dalla nomina ad ufficiale) hanno un vantaggio di tre anni sulla fanteria; e, ammesso che venga accettata la legge sulla promozione straordinaria di 400 tenenti a capitani (e nella discussione che se ne farà vedremo quali conseguenze ne deriveranno rispetto alla cavalleria) i tenenti di cavalleria resterebbero a paro di quelli di fanteria, col vantaggio quasi di un anno sull'anzianità complessiva. Quindi a me pare che la situazione non sia quale l'ha esposta l'onorevole Roselli.

Veniamo alle promozioni da capitano a maggiore.

In questa promozione la cavalleria ha un vantaggio di due anni e mezzo sull'artiglieria e sul genio, armi le quali, senza far torto a nessun'altra, hanno maggiori titoli di capacità e d'idoneità che non le altre. Ciò dimostra che la cavalleria non è così dimenticata come parrebbe da quanto ha esposto l'onorevole Roselli poco fa. La cavalleria poi ha un anno e mezzo di vantaggio sulla fanteria. Nell'anzianità complessiva la cavalleria e l'artiglieria sono a paro; ma per quanto riguarda la fanteria invece, questa ha un vantaggio di due anni circa sulla cavalleria, come ha detto benissimo l'onorevole Roselli.

Ora queste sono anomalie che difficilmente si possono spiegare alla Camera; è questione da esaminare. Ma per arrivare per la fanteria alla successiva anzianità complessiva del 1881 occorre promuovere 171 capitani, mentre nello stesso periodo di tempo saranno invece promossi in cavalleria i 34 capitani che restano per arrivare alla medesima anzianità complessiva 1881. Basta ciò a dimostrare che anche in questo caso la cavalleria si trova, se non superiore, almeno pari alla fanteria, perchè c'è la probabilità che mentre gli uni passano maggiori gli altri non passino. In fatti quei 34 capitani di cavalleria sono dell'anzianità del 1878-79-80 ed è prevedibile che in un'epoca relativamente prossima essi siano promossi a maggiori. D'altra parte vi sono eccezioni che si presentano per alcune armi e non si presentano per altre.

Nelle promozioni poi da maggiore a tenente colonnello la cavalleria ha un leg-

gero vantaggio sulla fanteria ed ha un vantaggio di oltre due anni sull'artiglieria e sul genio. Per l'anzianità complessiva è alla pari dell'artiglieria e del genio ed ha uno svantaggio di un anno circa rispetto alla fanteria.

Nelle promozioni a colonnello i tenenti colonnelli di cavalleria hanno un vantaggio di circa sei mesi su quelli di tutte le armi; nella anzianità complessiva la cavalleria è circa alla pari coll'artiglieria e col genio ed ha un vantaggio di oltre due anni sulla fanteria. I tenenti colonnelli di cavalleria ufficiali dal 1868 sono già comandanti di corpo, mentre in fanteria non lo sono che in parte gli ufficiali nominati nel 1866. Nella legge relativa ai quadri degli ufficiali da discutersi, la Commissione ha introdotto, come la Camera sa, fra le altre, la proposta di aumentare il numero dei colonnelli di cavalleria. Questa proposta mira a dare il grado di colonnello a coloro che ora esercitano il comando di reggimento col grado di tenente colonnello; locchè sarebbe vantaggioso perchè è utile e necessario che colui che ha un comando abbia il grado corrispondente.

Ripeto dunque all'onorevole interrogante che nel complesso dell'avanzamento in cavalleria le condizioni sono meno fosche e meno sfavorevoli di quello che egli ha fatto apparire alla Camera. Infatti come anzianità di grado la cavalleria è avvantaggiata su tutte le armi. Rispetto poi alla fanteria la cavalleria non ha qualche svantaggio momentaneo che nella categoria dei capitani; svantaggio che scomparirà presto perchè credo che nel periodo di due anni potremo promuovere i 34 capitani che sono i primi per anzianità in quell'arma, mentre nel periodo corrispondente non si potrebbero promuovere 170 capitani di fanteria. Ad ogni modo non mi rifiuto di prendere in considerazione quelle proposte che gli onorevoli deputati crederanno di presentare e che io esaminerò col proposito di favorire in modo uguale tutte le armi, come è mio dovere di fare.

In complesso la situazione non risulta, ripeto, tanto sfavorevole. Ad onta di ciò cercherò modo che nell'avanzamento abbia applicazione in quanto possibile quella giustizia distributiva desiderabile in tutti gli avanzamenti, per modo che, in quanto lo permetta la legge, si possano soddisfare i legittimi desideri di tutti. Non ho altro da dire sull'argomento. (*Bene! Bravo! — Approvazioni. — Congratulazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Roselli per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Roselli. Le cifre esposte in principio dal ministro della guerra, mi avrebbero indotto a presentare un'altra interpellanza per domandare che fossero tolte le differenze di trattamento anche per gli ufficiali di artiglieria e genio, rispetto a quelli di fanteria; ma poichè nelle ultime conseguenze l'onorevole ministro è venuto a dire che darà ragione alla mia interpellanza prendendo quei provvedimenti, che crederà conformi a giustizia nell'interesse della cavalleria e in quello dei corpi meno favoriti, non posso che dichiararmi soddisfatto, augurandomi che con me sia soddisfatta anche l'arma di cavalleria.

Ottolenghi, ministro della guerra. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Ottolenghi, ministro della guerra. Aggiungerò una parola su quanto ha detto testè l'onorevole Roselli. Egli ha accennato alla artiglieria ed al genio, due armi che sono molto in sofferenza, massime se si tien conto delle condizioni che si richiedono da quest'arma per esercitare la sua azione. Io sono persuaso che l'artiglieria ed il genio abbiano dei titoli, non dico per essere alla testa, ma per non essere inferiori dal lato della carriera a tutte le altre armi. In conseguenza di questo io terrò molto conto quando verrà alla Camera la discussione della legge sul nuovo ordinamento della artiglieria. Prima di questo nulla potrei fare poichè ciò è intimamente legato alla questione dell'ordinamento. Se l'ordinamento che verrà approvato dalla Camera permetterà al ministro della guerra di largheggiare più di quello che non si possa fare ora negli avanzamenti, io sarò ben fortunato di poterlo fare. *(Benissimo!)*

Presidente. Viene ora l'interpellanza degli onorevoli Majorana e Libertini Pasquale ai ministri dell'interno e della guerra « Intorno alla necessità di aumentare la truppa di guarnigione nella città e provincia di Catania. »

Non essendo presenti gli interpellanti, l'interpellanza s'intende ritirata.

L'interpellanza dell'onorevole Sommi-Picenardi al ministro dei lavori pubblici, per assenza del ministro, sarà rimandata. Per la stessa ragione l'interpellanza dell'onorevole Mantica ai ministri delle finanze e dell'agricoltura è rimandata a lunedì prossimo.

Viene ora l'interpellanza degli onorevoli

Majno e Cabrini al ministro della guerra « Sulle misure disciplinari prese dall'autorità militare di Milano contro i richiamati Galli e Zanardi a solo scopo di persecuzione politica. »

Non essendo presenti gli interpellanti, l'interpellanza s'intende decaduta.

Sono poi rimandate l'interpellanza dell'onorevole Mezzacapo, quella dell'onorevole Chimienti, quella dell'onorevole Brunicardi, quella dell'onorevole Del Balzo Girolamo, e quella dell'onorevole Aguglia, per l'assenza dei ministri ai quali sono rivolte.

Viene poi l'interpellanza dell'onorevole Falconi Gaetano al ministro del tesoro « Sui criteri con i quali vennero applicate le leggi 27 giugno 1897 e 30 aprile 1899 nei riguardi della ferrovia Adriatico-Fermo-Amandola. »

Non essendo presente l'onorevole Falconi, questa interpellanza è decaduta.

Viene ora l'interpellanza degli onorevoli Gualtieri, De Viti De Marco, Chimienti, Giusso, Del Balzo Carlo, Placido, e Dal Verme al ministro delle finanze « Sul sistema seguito dalle Giunte tecniche di non comunicare le analisi relative alla formazione degli estimi. »

Degli interpellanti non è presente che l'onorevole Giusso.

Domando se intenda di svolgerla.

Giusso. Pregherei di rimandarla.

Carcano, ministro delle finanze. Credo che sia meglio svolgerla perchè sono diverse le interpellanze intorno a questo argomento.

Presidente. Infatti, intorno a questo stesso argomento, oltre quella degli onorevoli Gualtieri ed altri, vi sono le interpellanze dell'onorevole Calissano, dell'onorevole Della Rocca ed altri, dell'onorevole Dal Verme, e dell'onorevole Rubini.

L'onorevole ministro desidererebbe che queste interpellanze si svolgessero insieme.

Onorevole Giusso, vuole svolgere la sua interpellanza?

Giusso. Prego di differirla a quando saranno presenti gli altri interpellanti.

Una voce. Le altre decadono.

Presidente. Io dichiaro intanto decaduta l'interpellanza dell'onorevole Gualtieri. Così pure dichiaro decadute, perchè non sono presenti gli interpellanti, le interpellanze seguenti:

dell'onorevole Calissano, al ministro delle finanze « per sapere se intenda dare alle Giunte tecniche del catasto categoriche istruzioni di comunicare alle Commissioni censuarie comunali, che ne facciano richiesta, gli elementi della stima fatta a' sensi

dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1886, cioè la indicazione delle cifre da ciascuna Giunta tecnica fissate come corrispondenti, per ogni qualità e classe di terreno, alla quantità del prodotto, al prezzo del medesimo, alle spese varie ed agli infortuni a detrarsi in conformità dell'articolo 14 della legge stessa » ;

degli onorevoli Della Rocca, Fusco, Afan de Rivera, Girardi al ministro delle finanze « sul diniego della Giunta tecnica provinciale di Napoli a comunicare alle Commissioni censuarie comunali gli elementi analitici fattori delle tariffe; e ciò in difformità dello spirito e della parola dell'articolo 11 della legge 1886 sulla perequazione fondiaria, e dell'articolo 188 del relativo regolamento in data gennaio 1898 » ;

dell'onorevole Dal Verme al ministro delle finanze « per conoscere i criteri che prevalgono nella amministrazione del Catasto intorno alle tariffe d'estimo nei Comuni montani, ed in particolar modo intorno a quelle dei terreni pascolivi ed incolti » ;

dell'onorevole Rubini al ministro delle finanze « sull'applicazione del nuovo Catasto alla provincia di Como. »

Vengono ora le interpellanze dell'onorevole Stelluti-Scala ai ministri dell'interno e del tesoro « sulle condizioni degli ospedali di Roma, » e dell'onorevole Barzilai ai ministri dell'interno e del tesoro « sulla grave situazione degli ospedali di Roma, le cui risorse sono insufficienti sia per il trattamento del crescente numero dei malati, sia per assicurare una situazione più equa e sopportabile al personale degli infermieri. »

L'onorevole Barzilai ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Barzilai. Onorevoli colleghi, la situazione intorno alla quale io debbo interessare il ministro dell'interno e quello del tesoro è assai grave, ma non può sembrare inaspettata nè può far meraviglia a chi abbia seguito la legislazione dello Stato nei riguardi dell'ospedalità della capitale.

Io ricordo di avere su questo argomento svolto una simile interpellanza dodici anni or sono in questa Camera e ricordo di aver fatto la facile profezia che, data la costruzione della legge per Roma del 1890 e dati gli errori di calcolo sui quali quella legge nei riguardi della beneficenza locale si fondava, inevitabilmente lo Stato si sarebbe trovato, volta per volta, nella necessità di ripianare e di riempire quei vuoti, l'origine

dei quali era necessariamente fondata in quella legge.

La Camera ed i ministri ricordano (e mi pare che il ministro del tesoro dell'epoca fosse l'onorevole Giolitti), quando la legge del 1890 fu presentata, come, con tutta la buona volontà che a quella legge presiedeva, si fosse incorsi in questo errore di calcolo: mentre si voleva esonerare il Comune di Roma dalle spese per la beneficenza, che arrivavano nei bilanci comunali alla somma di circa 2 milioni compresi i *deficit* che annualmente doveva il Comune ripianare sui bilanci degli ospedali, si faceva sulla base di erronee informazioni un calcolo completamente inesatto intorno ai redditi delle così dette confraternite romane, che si dovevano indemanare per provvedere a questa necessità della beneficenza.

L'errore di calcolo, onorevoli colleghi, era di questa portata che, mentre l'onorevole Crispi credeva che dall'indemanamento di quelle confraternite sarebbe venuto un reddito di quasi 2 milioni annui in modo da poter provvedere anche alla istituzione di nuove Opere pie nella Capitale, la prova di fatto dava questo risultato, che il tesoro, il quale si assumeva di anticipare le somme che avrebbero dovuto ritrarsi dall'indemanamento, ricavava, cifra più, cifra meno, qualche cosa come 200 mila lire annue, al posto dei 2 milioni.

Dato questo fenomenale equivoco che si celava nella formazione di questa parte della legge, di necessità il Tesoro cominciava col restare scoperto di tutte le differenze segnate allora per l'onere che lo Stato si assumeva, esonerando il comune di Roma delle spese di beneficenza, e si trovava anche impreparato a coprire quelle ulteriori deficienze che il progresso della beneficenza ospitaliera avrebbe portato. Perchè gli onorevoli ministri comprendono facilmente che, la beneficenza ospitaliera in una grande città come Roma, dove lo sviluppo della popolazione è crescente, dove agli ospedali fanno capo, non solo i cittadini, ma una grandissima maggioranza di operai malati che vengono dalle altre Province o si trovano a lavorare nell'Agro romano, ove naturalmente le cause delle malattie sono assai abbondanti, anche a prescindere da questo equivoco, l'esonero che si faceva al comune di Roma e l'accollarsi da parte dello Stato delle spese di beneficenza dovevano portare ad un onere assolutamente e di molto superiore alle previsioni, quando pur quel tale reddito delle

confraternite avesse risposto ai primi calcoli.

Ed allora, onorevoli colleghi, a che cosa ci siamo trovati? Che naturalmente lo Stato ha dovuto, con una serie di ritocchi successivi cercare di provvedere alle gravi lacune che si andavano determinando in particolar modo nell'azienda degli ospedali; perchè negli altri rami della beneficenza coi mezzi concessi dallo Stato si andò formando mano mano un certo squilibrio, mentre appunto per la natura particolare della funzione dell'ospitalità, per le ragioni speciali alle quali io ho alluso, il divario annuale tra la spesa e l'entrata andava per questa necessariamente crescendo.

Nel 1890, quando fu presentata la legge generale sulla beneficenza, vi era stata la intenzione di abrogare per tutte le Province il rimborso delle spese di ospedalità, ma si comprese che era un carico molto grave questo che si sarebbe addossato ai vari ospedali, si comprese che il problema non era maturo e quindi si decampò dall'introdurre nella legge questo principio generale.

Invece, come dicevo, nella legge speciale per Roma, fu lasciata la consuetudine, la tradizione antica dell'ospitalità romana, e non si sancirono i rimborsi. Perchè è noto come appunto ai tempi del dominio pontificio, per gli editti che furono già ricordati in questa Camera, la beneficenza ospitaliera aveva un carattere di universalità assoluta, ma coerente a questo principio, bisogna riconoscerlo, il Pontefice, mentre da una parte diceva agli ospedali di Roma apritevi a tutti coloro che vengono a chiedere le vostre cure, dall'altro riteneva necessario di sistemare anno per anno il crescere delle differenze che nel bilancio degli ospedali si andava determinando.

Noi abbiamo cercato di provvedere nei limiti delle previsioni che per noi sembravano giuste e certe; ma ad un certo punto si ritenne necessario di modificare in qualche modo la legge del 1890. E fu allora che si portò alla Camera la legge, se non erro, del 30 luglio 1896 colla quale si stabilì che per provvedere alle necessità eccezionali crescenti degli Ospedali di Roma fosse sancito per essi l'obbligatorietà che poi fu completata con un decreto il quale sistemava il modo col quale le quote dei Comuni dovevano essere pagate e rimborsate agli Ospedali. E quando quella legge venne promulgata, la situazione fu certamente sistemata in modo da lasciare

luogo alla speranza che nuove oscillazioniⁱ e nuovi pericoli di deficienza nel bilancio degli Ospedali di Roma non si sarebbero verificati. Noi abbiamo un bilancio di quegli anni nei quali vigeva la facoltà del rimborso e notiamo che deficienze non si notano. Ma ad un certo momento in questi Comuni e nei rispettivi rappresentanti, si determinò una agitazione, una di quelle agitazioni alle quali è difficile ai Ministeri parlamentari di resistere, ma alle quali, quando si cede, bisogna provvedere per diversa via alle falle che si vanno ad aprire.

Difatti dalle provincie che avevano goduto in passato della facoltà dell'esonero di queste quote di rimborso per i loro comunisti mandati agli Ospedali si domandò al Governo che questa legge fosse riparata.

Che fosse cioè tolto ai loro Comuni questo obbligo del rimborso e dopo una serie di tentativi, prima sotto il Ministero Di Rudini e poi sotto il Ministero Pelloux, si venne precisamente all'ultima legge del 1900, la quale abroga l'obbligo del rimborso non solo, ma concede una dilazione di un certo numero di anni anche per il pagamento delle quote di rimborso arretrate dovute dai Comuni durante il periodo nel quale il rimborso era obbligatorio. Naturalmente lo Stato si argomentava, mentre così modificava la legge, di colmare per qualche altra via il *deficit* certo degli ospedali di Roma, ed infatti si stabiliva un concorso del tesoro nella misura di circa 300 mila lire e si stabiliva altresì che la provincia di Roma dovesse concorrere, per sua parte, con 111 mila lire, mi pare, all'anno, e tenuto conto della diaria delle spese di mantenimento dei malati, delle spese di amministrazione di quell'anno, il conto tornava perfettamente. Ma evidentemente un'altra volta non si teneva calcolo di questo, che le spese di ospedalità nella capitale, elevate a funzione di Stato, ciò che io credo cosa pochissimo normale in sé considerata e giustificabile soltanto per la eccezionale situazione della capitale, andavano a crescere in progressione straordinaria, anche perchè i Comuni, liberi dalle preoccupazioni del peso, da cui venivano sollevati, fecero affluire un grandissimo e progressivo numero dei loro malati agli ospedali di Roma, e qualche sindaco di qualche Comune avrà trovato il conto anche a pagare il viaggio al suo cittadino malato perchè venisse a farsi curare gratuitamente in Roma. La cosa era prevedibile, ma il fatto superò la previsione.

Dal giorno in cui fu votata l'ultima legge e si credette di stabilire il pareggio tra le spese e il reddito degli ospedali di Roma, le diarie aumentarono di 200 mila.

La spesa del solo mantenimento dei malati è cresciuta di 440 mila lire, e nulla vieta, nulla lascia di far credere che questa progressione non debba continuare nello stesso modo che continua l'incitamento ai Comuni a fare affluire i loro comunisti agli ospedali di Roma. E nello stesso tempo anche il progresso naturale della capitale, sviluppo fisiologico a cui corrisponde anche lo sviluppo di questa forma patologica della vita cittadina, è, e sarà una legge di necessità.

Ed allora, onorevoli colleghi, quale è la situazione nella quale si trovano gli ospedali di Roma? Questa: da un lato per la disposizione legislativa che consente ai Comuni il ritardo nel rimborso, noi abbiamo un *deficit* di cassa che supera il mezzo milione in questo momento, un *deficit* indipendente proprio dalla differenza fra l'attivo ed il passivo, da quello che si chiamerebbe il bilancio di competenza, che deriva dal debito di 900 mila lire che i Comuni hanno verso gli ospedali di Roma; dall'altro il *disavanzo* cronico progressivo.

Ma poi abbiamo tutta una situazione anormale ed insostenibile in questi ospedali: perchè io vi ho accennato a quello che è il soggetto passivo della spèdalità, cioè il malato, il quale affluisce, al quale la beneficenza ospitaliera non può sopperire senza creare un debito nel proprio bilancio: ma dobbiamo tener conto anche di un altro coefficiente, cioè l'assistenza da parte degli infermieri: assistenza la quale, onorevole ministro, non si può considerare soltanto dal punto di vista delle ragioni umanitarie che consigliano a trattare umanamente questi impiegati, questi assistenti, ma anche dal punto di vista della funzione della spèdalità per rendere possibile questa funzione in modo normale, in modo efficace, corrispondente alle necessità della popolazione malata sempre crescente.

Ora alcune brevissime cifre, che posso anche a questo riguardo sottoporre all'onorevole ministro dell'interno, dicono chiara la situazione. Gli infermieri degli ospedali di Roma hanno un salario il quale va dai 40 ai 75 franchi al mese: e quando Ella rifletta, onorevole ministro, che quasi tutta questa povera gente ha larga famiglia da sostenere, quando Ella rifletta allo sforzo di produzione direi della loro opera, che

essi debbono sostenere per ottenere una mercede così irrisoria, quando si consideri che essi debbono sostenere una vita di sacrificio quotidiano, la quale ha poche lacune di riposo, che porta con sè il pericolo di contagi, perchè se Ella guarda alla statistica vedrebbe quanto bassa è la media della loro esistenza e quanto travagliata da malattie sia questa esistenza: quando Ella consideri in quali locali essi sono condannati a dormire (perchè è uno dei lati del problema, purtroppo, anche la deficienza dei locali ospitalieri), Ella deve venire da uomo non soltanto il cuore, ma da uomo che comprende certe necessità di giustizia sociale, a considerare come assolutamente questa opera, che è un'opera di sacrificio grandissimo, abbia una corrispondenza nel salario concesso assolutamente inferiore a ciò che onestamente si potrebbe anche in condizioni difficili come quelle degli ospedali di Roma domandare e fissare.

Ella deve riflettere che gli infermieri degli ospedali di Roma per sedici ore su ventiquattro hanno sotto la loro responsabilità 60 malati. Ora io domando se è possibile che un'assistenza seria ed efficace sia compiuta da un uomo in queste condizioni, mentre noi sappiamo che vi sono dei casi che domandano assolutamente l'assistenza di ogni ora di ogni istante, se deve essere assistenza efficace e non puramente formale. E se presso agli infermieri io volessi parlare degli impiegati di questa Amministrazione, io dovrei fare una storia ugualmente triste e dolorosa, perchè tutta questa gente che non ha nemmeno la possibilità di una pensione per i tardi anni, è poi tutta compensata in modo corrispondente soltanto alla disastrosa condizione dei bilanci degli ospedali medesimi, non alle elementari necessità della vita.

Ed allora, onorevole ministro, se nel 1890 si credette esonerare il Comune dalle spese di beneficenza insieme alla concessione di altre utilità quasi per risarcimento delle due famose leggi: quella del concorso dei 50 milioni e della garanzia del prestito dei 150 milioni, ne è sorto l'obbligo di provvedere sul serio, al mantenimento della beneficenza, di non permettere che questo importantissimo servizio della Capitale sia travagliato dalle difficoltà crescenti che aduggiano il servizio degli ospedali in Roma.

Quindi io ho fede che il ministro dell'interno, il quale deve ben conoscere nelle linee generali la situazione, vorrà provvedere e provvedere seriamente. E vorrà ricorrere,

non ad espedienti, ma a mezzi possibilmente risolutivi e radicali, vorrà approfittando se questo fosse probabile dei residui di quel famoso fondo di beneficenza della città di Roma, trovare una via per assidere questa amministrazione ospitaliera su basi tali che tolgano a noi questo doloroso ufficio di dovere ad ogni tanto portare la questione alla Camera, ad ogni Legislatura chiedere, con l'apparenza di chiedere sempre concessioni nuove, mentre in sostanza si tratta sempre di domandare la stessa cosa che per infelicità di casi, se non per cattiva volontà di uomini, fu così male regolata la prima volta e nel seguito. Spero dunque che il ministro vorrà darmi delle risposte soddisfacenti al riguardo e vorrà anche assicurarmi di questo: che quando il Governo si decida a consentire per l'una o per l'altra via un concorso che valga a risolvere la situazione esso si farà, anche direttamente presso l'Amministrazione degli ospedali, tutore di quel personale che sarebbe ingiustizia trascurare nel giorno in cui il bilancio fosse sistemato, mentre invano esso oggi conclama e reclama soddisfazione perchè la risposta che l'Amministrazione dà è troppo perentoria: il nostro bilancio è in disavanzo, non possiamo provvedere.

Aspetto quindi le parole dell'onorevole ministro, che spero possano rispondere alle necessità di una situazione assai critica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Barzilai, nel suo discorso, ha fatto, in modo molto preciso, la storia dei provvedimenti, presi riguardo agli ospedali della città di Roma. Egli ha ricordato la legge del 1890 e, come ben disse, ero precisamente io il ministro del tesoro di allora. Si trattava di provvedere al bilancio del municipio di Roma, che si trovava in condizioni difficilissime, ed uno dei provvedimenti che il Ministero dell'interno propose fu quello di esonerare il municipio dalle spese di ospedalità. Allora, come ben disse l'onorevole Barzilai, si calcolava di poter trarre dalle confraternite della città di Roma un provento di 2 milioni. In realtà, non si ebbero che 200,000 lire, ma per una ragione che tutti ricordano, ed è che si era fatto calcolo sopra le confraternite così dette nazionali, cioè sulle Opere pie esistenti in Roma a favore di persone, appartenenti a diverse regioni d'Italia. Avvenne, invece, che i deputati rappresentanti di quelle regioni promossero una vera insurrezione con-

tro l'esecuzione della legge sostenendo che non si poteva togliere alle loro popolazioni un beneficio per devolverlo agli ospedali di Roma. Lasciamo stare se avessero ragione o torto: ma la causa principale di quello sbaglio che apparentemente sembrerebbe inesplicabile, e di quella cifra di due milioni che si riduce a 200 mila lire si ritrova specialmente in quella opposizione che tolse la maggiore somma di contributo delle confraternite.

Verificandosi dopo ciò un grande disavanzo nei bilanci degli ospedali, si provvide con la legge del 1896 che stabilì l'obbligo del rimborso delle spese di ospedalità, da parte dei Comuni cui appartengono i malati ricoverati.

E poichè a Roma affluiscono molti operai dai Comuni più poveri delle vicinanze, e in una grande città come Roma le spese di vitto sono molto forti, così ne venne che i rimborsi chiesti a quei Comuni poveri costituiva per i medesimi un onere eccessivo. Allora avemmo una seconda ribellione, ricordata dall'onorevole Barzilai, dei rappresentanti dei Comuni invitati a pagare le ospedalità.

Sotto la pressione dei rappresentanti di quei Comuni si fece una terza legge che tolse l'obbligo del rimborso e differì il pagamento dei contributi dovuti sino a quel giorno.

Gli ospedali di Roma si sono trovati, così con un disavanzo di cassa perchè non potevano riscuotere subito quei contributi e con un disavanzo di competenza perchè le entrate non erano sufficienti, mancando i concorsi dei Comuni. Vero è che la legge del 1900 stabilì un concorso di lire 300 mila da parte del tesoro ed uno di 111 mila da parte della provincia di Roma, ma crescendo il numero dei malati negli ospedali in proporzione grandissima, i concorsi non bastano a colmare il disavanzo.

Questa è la situazione di fatto e pur troppo se lo stato presente delle cose non verrà mutato, il disavanzo crescerà sempre perchè la popolazione di Roma è in continuo aumento e perchè, come ha ricordato l'onorevole Barzilai, i Comuni situati a non grande distanza dalla città trovano molto comodo di far affluire agli ospedali di Roma tutti i loro malati ed è naturale che gli ospedali non possono respingere dalle loro porte dei malati in condizioni gravi perchè ciò sarebbe uno spettacolo indegno di una città civile.

Resta, quindi, a risolvere la questione

del come si dovrà provvedere: qui sta tutta la sostanza dell'interpellanza dell'onorevole Barzilai.

Bisogna, in primo luogo, ricordare una circostanza dolorosa ed è che mentre in altre città abbondano i lasciti di beneficenza a favore delle Opere pie, in Roma questa fonte è assolutamente esaurita. Probabilmente perchè le spese di spedalità furono addossate prima al Comune e poi allo Stato; il privato cittadino difficilmente si induce a fare un lascito se questo invece di aumentare la beneficenza diminuisce l'onere dello Stato. Però questa fonte, ora completamente esaurita, era scarsissima anche in passato. Io sono stato per cinque o sei anni membro dell'Amministrazione degli ospedali di Roma e durante tutto quel tempo, quantunque lo Stato ancora non c'entrasse, ci fu un solo lascito disposto da un fornaio. Dunque sulla fonte della privata generosità non possiamo fare alcun assegnamento.

D'altra parte, imporre ai Comuni per intero il rimborso delle spedalità, la pratica ci ha dimostrato che è molto difficile, perchè si tratta talvolta di Comuni poverissimi, presso i quali non vi è alcuna Opera pia che possa concorrere nella spesa e che hanno già sovrimposte altissime.

Ma, se è impossibile chiedere tutto, credo sia soverchia generosità il non chiedere nulla, perchè il non chiedere nessun concorso di spesa ai Comuni, produce per effetto che si riversano in Roma tutti i malati, anche quelli non molto gravi di altri Comuni; perciò quando si debba fare un provvedimento definitivo, qualche cosa a titolo di contributo bisognerà pure imporre ai Comuni; sarà una metà, un terzo della spesa, ma ritengo che il non chieder loro alcun contributo non sia giusto.

Ma non basta; qui viene l'ultimo dei problemi e cioè, dove si prendono i fondi? Imporre al Tesoro dello Stato direttamente delle spese per Opere pie, è cosa pericolosa e costituirebbe un precedente che può essere invocato e che il mio collega il ministro del tesoro non potrà certo accettare.

Mazza. Roma si trova in condizioni speciali.

Giolitti, ministro dell'interno. Appunto per le condizioni speciali di Roma, il Tesoro dello Stato contribuisce già per una somma molto rilevante.

Ora poichè c'è un fondo speciale, chiamato: fondo di beneficenza e religione della città di Roma, il fondo a cui ha anche ac-

cennato l'onorevole Barzilai, è logico di rivolgere gli occhi piuttosto a quello che a qualsiasi altro mezzo. Io naturalmente parlo di materia che non entra nella mia competenza, perchè il fondo di beneficenza è amministrato dal Ministero di grazia e giustizia e gli avanzi di quel fondo vanno al tesoro: dunque la Camera ritenga che io qui esprimo un'opinione mia personale.

Il fondo di beneficenza, di cui parlo, ha una rendita di circa un milione e 900 mila lire di cui 600 mila lire rappresentano la spesa per le pensioni monastiche. Questa spesa di 600 mila lire va gradatamente diminuendo a misura che si estinguono le pensioni monastiche, e per legge la somma che resta libera dovrebbe devolversi al Tesoro, ed appunto nel bilancio dell'entrata vi è a favore del Tesoro un capitolo *per memoria* che aspetta quello che avvanzerà.

Però si verifica il fenomeno, che ogni anno le spese di amministrazione e di altro genere del fondo di beneficenza crescono di quel tanto di cui diminuisce la spesa per le pensioni monastiche, cosicchè il Tesoro sta sempre aspettando col suo capitolo *per memoria*.

Io credo che, se invece di esser creditore il Tesoro, fossero creditrici le Opere pie di Roma, che rappresentano un interesse così vivo, forse la sollecitudine a rendere effettiva la economia sarebbe molto maggiore.

Il giorno in cui, avendo di mira di provvedere ad un interesse così santo com'è la beneficenza, ci metteremo a studiare dentro i meandri di quel piccolo bilancio, noi probabilmente vi troveremo dei margini molto più larghi di quello che a primo aspetto possa sembrare.

Passando ora ad un'altra parte della interpellanza dell'onorevole Barzilai, debbo convenire che noi dovremmo provvedere non solo ai malati, ma anche a coloro che li assistono, perchè realmente da tabelle che mi sono procurato circa la retribuzione degli infermieri e la quantità di lavoro che essi compiono, mi risulta che gli infermieri di Roma sono in condizioni alquanto inferiori a quelle degli infermieri delle altre città; sono molto al di sotto, per esempio, degli infermieri degli ospedali di Milano, la qual cosa si spiega per i larghi redditi di quell'Istituto. Vedo, per esempio, che in Roma vi è un infermiere ogni dieci malati mentre in Milano ve ne è uno ogni otto malati. Ma anche in altre città, come Torino, gli infermieri sono in condizioni migliori.

In altre città, la proporzione si avvicina

molto di più a quella degli infermieri di Roma. Ma, certamente, qualche cosa è necessario di fare, non solamente nell'interesse della classe degli infermieri, che ha diritto a molti riguardi, ma anche nell'interesse dei malati, perchè quando manca il numero del personale necessario e quando il personale è in condizione di dover lavorare un numero eccessivo di ore al giorno, l'assistenza non può essere quale è desiderabile nell'interesse di questi infelici.

Conchiudo dicendo che riconosco la necessità di studiare il problema della spedalità nella città di Roma; che ritengo non potersi esentare del tutto dal contributo i Comuni per i malati che loro appartengono. Ritengo poi che sarà opportuno collegare lo studio della questione ospitaliera con lo studio del fondo di beneficenza della città di Roma.

Io credo che in questo modo soltanto si potrà trovare il mezzo di provvedere all'avvenire di queste Opere pie, così essenziali alla vita di una città.

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole ministro dell'interno.

Barzilai. La risposta dell'onorevole ministro, il quale so esser uomo che pesa le parole che pronunzia, mi danno buon affidamento che il problema sarà non solo studiato, ma risoluto. Quindi mentre lo ringrazio delle sue parole, debbo solo fargli presente questo, che tale problema ha tutto il carattere dell'urgenza, che si potrebbe arrivare, trascurandolo, a sospendere il funzionamento degli ospedali, sia per la continuità della differenza fra l'entrata e la spesa, sia per il deficit di cassa.

Quindi rivolgo al ministro la preghiera vivissima di voler fare non solo quello che ha promesso, ma di volerlo fare con la massima sollecitudine.

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Barzilai. La interpellanza dell'onorevole Gattoni al ministro dei lavori pubblici, per sapere « se e come intenda provvedere, per ragione di opportunità e giustizia, al fatto che nella stessa Provincia (Milano) le chiaviche di scolo esistenti negli argini di seconda categoria, parte sono a carico dell'Amministrazione idraulica, e parte a carico dei colanti », non essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, è rimandata ad altro lunedì.

Così pure quella dell'onorevole Tripepi,

sul servizio telegrafico nelle Calabrie, non essendo presente il ministro delle poste e telegrafi.

Così è esaurito l'ordine del giorno.

Interrogazioni.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni.

Stelluti-Scala, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sul lavoro degli schiavi nel Benadir.

« Mel. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, e per la parte che li riguarda i ministri del tesoro e delle finanze, circa i provvedimenti da prendersi a fine di sistemare con i Comuni i rimborsi che sarebbero dovuti al Demanio dello Stato per i progetti stradali eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici.

« Roselli. »

La seduta termina alle ore 16.30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1901-902. (79)

Bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1902-903. (80)

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 245.662.83 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901. (30)

Discussione dei disegni di legge:

3. Approvazione dell'assegnazione straordinaria di lire 10,200,000, da iscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1901-902 per le spese della spedizione militare in Cina. (68)

4. Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria. (90)

5. Approvazione del contratto 30 ottobre 1900, riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio in Bologna, con le ragioni di comproprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli. (75)

6. Spesa di lire 5,000 per lavori di si-

stemazione dei locali del Gabinetto di fisiologia nella Regia Università di Bologna (102).

7. Sistemazione dei locali dell'ex-convento delle Grazie in Milano ad uso della Biblioteca Braidense. (101) (*Urgenza*).

8. Protocollo commerciale stipulato fra l'Italia e l'Uruguay il 31 maggio 1901. (55)

9. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902. (104)

10. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902. (50)

11. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903. (41)

12. Modificazioni alla legge sulla stato dei sott'ufficiali. (*Approvato dal Senato*). (85)

13. Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali. (*Approvato dal Senato*) (84) (*Urgenza*).

14. Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito. (47).

15. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903. (42)

16. Aumento del numero dei guardiamarina nel corpo dello Stato Maggiore Generale della regia marina. (149) (*Urgenza*)

17. Modificazioni alle disposizioni della legge 20 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria. (109)

18. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (46)

19. Della riforma agraria. (147)

20. Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del Prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio. (74)

21. Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. (1).

22. Aggiunte e modificazioni alla legge sull'ordinamento delle guardie di finanza. (100) (*Urgenza*)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1902 — Tip. della Camera dei Deputati

